



COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Provincia di Gorizia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18/2014 Reg. Delib.

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16 L.R. 21/2003

in data **30 luglio 2014** prot. **3507**

OGGETTO : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque luglio alle ore 18.30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

1. SERGON Daniele	Presidente	
2. BRAIDOTTI Pierpaolo	Consigliere	
3. CAPELLO Sabina	“ “	
4. CUZZIT Alessio	“ “	
5. CUZZIT Romeo	“ “	
6. FANTIN Linda	“ “	
7. MACUZZI Lorenza	“ “	
8. MANFREDA Enrica	“ “	
9. STURM Andrea	“ “	Assente
10. ZOTTI Franco	“ “	
11. BALLABEN Alessandro	“ “	
12. MATURO Lorena	“ “	
13. PUNTEL Alberto	“ “	

Assiste il Segretario dott. Gianluigi SAVINO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
COMUNE TRIBUTI
“ASTER COLLIO ISONZO”

f.to Geom. Graziano MANZINI

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Alma MARANGON

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare i commi dal 639 al 705 con cui è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e, nell'ambito di questa, la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visti i commi da 669 a 679 nonché i commi da 681 a 691 dell'art.1 della succitata legge di stabilità, che disciplinano la nuova TASI, in particolare:

- i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675) e l'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille (comma 678);
- il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/06/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 6D del regolamento comunale IUC componente TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TASI;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

- Servizio Pubblica illuminazione	€	52.000,00.=
- Servizio di Manutenzione strade	€	6.100,00.=
- Servizi Socio-Assistenziali	€	53.268,00.=
- Servizio Ambiente e verde pubblico	€	9.800,00.=
- Servizi Culturali	€	30.300,00.=
- Servizio Tutela patrimonio	€	41.916,00.=
- Servizio Protezione Civile	€	1.200,00.=
Totale Generale	€	193.396,00.=

▪ Totale costi complessivi	€	193.396,00.=
▪ Totale gettito TASI stimato	€	134.500,00;=
▪ Percentuale di copertura dei servizi	%	69,55%

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Udita l'illustrazione della proposta di applicazione dell'imposta;

Udita la richiesta del consigliere Zotti di spiegazioni circa una posta inserita nella parte entrata del bilancio ed il Revisore del Conto spiega che si tratta di una somma inserita quale possibilità di far ricorso ad una anticipazione di cassa per fronteggiare temporanee carenze;

Udito l'intervento del Sindaco che illustra l'allegato emendamento presentato dal gruppo consiliare Forza Capriva – Lega Nord ed annuncia il non accoglimento a causa di difficoltà tecniche di applicazione; l'emendamento viene posto in votazione ed ottiene il seguente esito: favorevoli 4, (Zotti, Ballaben, Maturo, Puntel) contrari otto, astenuti nessuno. L'emendamento viene respinto.

Udita l'illustrazione da parte del Sindaco dell'allegata mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Capriva – Lega Nord ed annuncia il non accoglimento in quanto le voci premiali non sono di pertinenza con la TASI e che saranno promosse convenzioni con i privati per l'effettuazione di sfalci sulle aree limitrofe ai fondi di proprietà; la mozione viene posta in votazione ed ottiene il seguente esito: favorevoli 4 (Zotti, Ballaben, Maturo, Puntel,) contrari 8, astenuti nessuno.

Con voti favorevoli otto, astenuti nessuno, contrari quattro (Zotti, Ballaben, Maturo, Puntel), espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire che le aliquote da applicare per l'anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono le seguenti:

▪ Aliquota abitazione principale e relative pertinenze classificata nel gruppo catastale "A" e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7);	1,5 per mille
▪ Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;	1,0 per mille
▪ Aliquota per gli immobili di categoria catastale C/1 ;	1,0 per mille
▪ Aliquota per gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")	1,0 per mille
▪ Aliquota per tutte le altre tipologie impositive di fabbricati diverse da quelle precedenti: – immobili gruppo catastale A non abitazione principale e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenza; – immobili categoria C/3, C/4 e C/5; – fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati.	1,5 per mille
▪ Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille

3. di stabilire per l'anno d'imposta 2014, a favore delle fasce deboli di popolazione, l'esenzione dal tributo TASI. Ai fini dell'esenzione dal tributo, la misura dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è individuato come segue:

– ISEE inferiore ad Euro **13.000.=**

4. di stabilire che nel caso l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille.
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
7. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

– Servizio Pubblica illuminazione	€	52.000,00.=
– Servizio di Manutenzione strade	€	6.100,00.=
– Servizi Socio-Assistenziali	€	53.268,00.=
– Servizio Ambiente e verde pubblico	€	9.800,00.=
– Servizi Culturali	€	30.300,00.=
– Servizio Tutela patrimonio	€	41.916,00.=
– Servizio Protezione Civile	€	1.200,00.=
Totale Generale	€	193.396,00.=

▪ Totale costi complessivi	€	193.396,00.=
▪ Totale gettito TASI stimato	€	134.500,00.=
▪ Percentuale di copertura dei servizi	%	69,55%

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio comunale;
9. di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
10. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
11. di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003, visto l'esito della separata votazione: voti favorevoli otto, astenuti nessuno, contrari quattro (Zotti, Ballaben, Maturo, Puntel).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Daniele SERGON

IL SEGRETARIO
F.to dott. Gianluigi SAVINO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Oggi 30/07/2014 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 13/08/2014 come prescritto dall'art. 1 della L.R. 21/03.

Li 30/07/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
Marina Marocutti

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30 luglio al 13 agosto 2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Li,

Il Responsabile della Pubblicazione
Marina Marocutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 in data 25 luglio 2014.

Il Responsabile della Pubblicazione
Marina Marocutti